

## REGOLAMENTO (CE) N. 536/2001 DELLA COMMISSIONE

del 19 marzo 2001

**che rettifica il regolamento (CE) n. 2905/2000 relativo all'apertura di contingenti tariffari applicabili all'importazione nella Comunità europea di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Svizzera e del Liechtenstein**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

vista la decisione 2000/239/CE del Consiglio, del 13 marzo 2000, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea, da una parte, e la Confederazione elvetica, dall'altra, riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione elvetica <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2905/2000 della Commissione <sup>(4)</sup> ha aperto contingenti tariffari applicabili all'importazione nella Comunità europea di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Svizzera e del Liechtenstein. Una successiva verifica ha messo in luce taluni errori

nella tabella 1 dell'allegato del suddetto regolamento, che deve pertanto essere rettificato.

- (2) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione delle questioni orizzontali relative agli scambi di prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

La tabella 1 dell'allegato del regolamento (CE) n. 2905/2000 è sostituita dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 marzo 2001.

*Per la Commissione*

Erkki LIIKANEN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

<sup>(2)</sup> GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU L 76 del 25.3.2000, pag. 11.

<sup>(4)</sup> GU L 336 del 30.12.2000, pag. 52.